



*Ministero degli Affari Esteri*  
**D.G.P.C.C. UFFICIO IV**

Allegato 5

Oggetto: *Disposizioni per la formazione delle classi nelle scuole italiane statali. Anni scolastici 2011/12, 2012/13, 2013/14.*

Ai fini della formazione delle classi nelle Scuole ed Istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado dovranno essere tenute presenti le disposizioni sotto indicate che estendono all'estero, fatti salvi alcuni adattamenti resi necessari da particolari situazioni locali, quelle contenute nel dPR del 20 marzo 2009, n. 81, avente per oggetto: *"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

**Scuola dell'infanzia**

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite di norma da non più di 26 alunni; ove sia necessario, il numero complessivo degli alunni iscritti ad ogni scuola è diviso per 26 e le eventuali eccedenze sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola in modo da non superare le 29 unità per sezione.

Il numero minimo degli alunni è fissato in 18 unità.

**Scuola primaria**

Le classi di scuola primaria sono costituite da un numero di alunni pari a 26 elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di otto e non più di 18 alunni. Il numero minimo degli alunni è fissato a 15 unità.

**Scuola secondaria di primo grado**

Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado sono costituite di regola da non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti.

Si procede alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti non sia superiore a 30 unità.

Le classi successive alla prima sono di regola determinate in numero pari a quello delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico, sempre che il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati per la formazione delle classi prime.

## **Scuola secondaria di secondo grado**

Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite di regola con non più di 27 alunni.

Il numero delle prime classi si ottiene dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni iscritti; l'eventuale resto va ridistribuito tra le classi formate, purché esse non risultino costituite da più di 30 unità.

E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiori a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da un numero medio di alunni non inferiore a 22.

Le classi terminali sono comunque costituite in numero pari a quelle delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

## **Adattamenti**

In considerazione delle particolari situazioni in cui operano le istituzioni scolastiche italiane all'estero, che possono comportare frequenti oscillazioni della popolazione scolastica, la minore stabilità delle comunità italiane e la frequente presenza di un solo corso completo per ogni singolo ordine e grado di scuola e quindi l'impossibilità di accorpamento di classi parallele, si ritiene che possa essere consentita una variazione di alcune unità, rispetto ai valori minimi e massimi sopra indicati per la costituzione di classi ordinarie che, se superiore a 2 unità, dovrà essere autorizzata da questo Ministero.

Apposita autorizzazione ministeriale sarà necessaria anche per eventuali deroghe nella formazione delle prime classi in presenza di alunni con disabilità.

## **Adempimenti dei Dirigenti scolastici delle scuole statali ed in servizio negli Uffici scolastici consolari**

I Dirigenti scolastici delle scuole statali sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi. I Dirigenti scolastici in servizio presso gli Uffici scolastici consolari nella loro azione di vigilanza e controllo delle scuole paritarie terranno in considerazione le summenzionate disposizioni, in quanto rappresentano parametri di riferimento anche per quelle istituzioni cui viene assegnato personale di ruolo da parte di questo Ministero.